

Sentenza n. 1743 del 13 novembre 2004

Pubblica udienza del 5 novembre 2004.

Presidente: dott. Luigi Ranalli.

Relatore: dott. Galileo Omero Manzi.

Titoletto:

**ELEZIONI COMUNALI – RICORSO ELETTORALE – TERMINE PER IL DEPOSITO – ART. 83 COMMA 11 T.U. N. 570 DEL 1960 – DECORRENZA.**

Abstract:

*Ai sensi dell'art. 83 comma 11 del T.U. n. 570 del 1960, il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione del ricorso elettorale decorre dalla data di proclamazione degli eletti da parte dell'ufficio elettorale centrale e non da momenti successivi relativi a fasi divulgative dell'atto, come l'affissione di manifesti o del relativo avviso all'albo comunale.*

Testo:

“SENTENZA

sul ricorso n.773 del 2004, proposto da \*\*\*, in proprio, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

il COMUNE di FANO (PU), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Sposito, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del T.A.R.;

e nei confronti

di \*\*\* e \*\*\*, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- dei risultati delle elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004 per l'elezione del Consiglio della 2<sup>a</sup> Circoscrizione Amministrativa (\*\*\*, \*\*\*, \*\*\*) del Comune di Fano, formalizzati con il verbale di proclamazione degli eletti del 17.6.2004, ad opera dell'Ufficio centrale elettorale, limitatamente all'asserita illegittima valutazione di n.283 schede nulle nel complesso delle n.14 sezioni elettorali comprendenti la suddetta Circoscrizione amministrativa;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fano;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 5 novembre 2004, il Consigliere Galileo Omero Manzi;

Udito l'avv. G.Sposito per il Comune resistente;

Nessuno comparso per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

La preliminare eccezione di irricevibilità del ricorso opposta dal difensore del Comune resistente è da valutare fondata, in quanto l'atto introduttivo del giudizio risulta essere stato depositato tardivamente presso la Segreteria del Tribunale, dopo la scadenza del termine di decadenza stabilito dall'art.83/11 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570.

La norma suddetta prevede che l'impugnativa contro le operazioni delle elezioni amministrative va proposta con ricorso depositato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, da intendersi nel senso che il giorno iniziale del termine stesso è quello in cui tutte le operazioni compiute dall'Ufficio centrale elettorale cui è demandata la formalizzazione del risultato elettorale e la conseguente proclamazione degli eletti, risultano documentate nell'apposito verbale che, redatto in doppio esemplare, viene depositato nello stesso giorno nella Segreteria del Comune, in modo da consentirne la consultazione da parte di ogni candidato o elettore (Cons.St., Ad.Pl., 31 luglio 1996, n.16; sez.VI, 15 marzo 2001, n.1521; TAR Lazio, LT, 12

novembre 1985, n.344; TAR Marche, 7 luglio 2000, n.1042).

Infatti, nel contesto del procedimento per l'elezione degli organi degli Enti locali territoriali disciplinato dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è stata prevista una precisa cadenza temporale degli adempimenti preordinati alla formalizzazione della proclamazione degli eletti da parte dell'Ufficio elettorale centrale che, secondo quanto stabilito dall'art.72 del citato Decreto n.570 del 1960, è tenuto a riunirsi per procedere a tale adempimento il martedì successivo alla votazione o al più tardi la mattina del mercoledì ed a concludere in tempi ragionevoli le relative operazioni di riscontro dei risultati delle varie sezioni, in vista della determinazione delle cifre elettorali delle singole liste e di ciascun candidato, nonché della individuazione degli eletti.

Per cui, a fronte della certezza dei tempi che caratterizzano l'ac-cennato *iter* procedimentale, non vi è dubbio che i soggetti coinvolti nel procedimento elettorale, in qualche modo interessati a contestare i risultati acclarati all'Ufficio centrale, debbono farsi parte diligente per verificare la data del deposito presso la Segreteria comunale del verbale recante la proclamazione degli eletti, allo scopo di promuoverne l'eventuale sindacato giurisdizionale, poiché, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, il *dies a quo* del termine di legge (30 gg.) per l'impugnazione dei risultati davanti al Giudice amministrativo, decorre, *ex art.2963*, 2° comma, del Cod.Civ. dal giorno successivo al deposito del verbale suddetto presso la Segreteria comunale, il cui adempimento costituisce formalità notiziale legale idonea a dare pubblica conoscenza del relativo provvedimento.

Donde, una volta chiarito che, ai sensi dell'art.83/11 del T.U. n. 570 del 1960, il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione del ricorso elettorale decorre dalla data di proclamazione degli eletti da parte dell'ufficio elettorale centrale e non da momenti successivi relativi a fasi divulgative di tale atto, come l'affissione di manifesti o del relativo avviso all'albo comunale, per quanto riguarda la vicenda di cui è causa, risulta comprovato

in atti che la proclamazione degli eletti come consiglieri della II Circoscrizione amministrativa del Comune di Fano è stata formalizzata in data 17.6.2004 (vedi copia del relativo verbale allegato al fascicolo processuale di parte ricorrente, in cui si dà atto dell'avvenuto deposito di copia dello stesso in pari data presso la Segreteria comunale), con la conseguenza che il deposito del ricorso giurisdizionale di cui è causa, formalizzato in data 22.7.2007, è intervenuto oltre la scadenza del termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo al suddetto deposito documentale (18.6.2004) che veniva a scadere il 17 luglio 2004.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, in accoglimento dell'apposita eccezione di rito formulata dalla difesa comunale, attesa la dimostrata tardività del deposito dell'atto introduttivo del giudizio presso la Segreteria del Tribunale, rispetto alla data di avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune di Fano del verbale di proclamazione degli eletti oggetto di impugnativa.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nell'importo fissato in dispositivo.”

-----

Le sentenze n. 1744 n. 1745, n. 1746, n. 1747, n. 1748, n. 1749, del 2004 dichiarano il ricorso inammissibile per difetto d' interesse o improcedibile per sopraggiunto difetto d' interesse